



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova



ORDINANZA SINDACALE N. 81 DEL 13/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DEROGA ACUSTICA PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE RELATIVE A CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza Contingibile ed Urgente della Giunta Regionale n. 484 del 09/06/2026 sono state regolamentate le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole;
- che tale Ordinanza prevede, per tutte le aree o zone del territorio lombardo interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, con esposizione prolungata al sole, **di disporre, dal 10 giugno 2026 e fino al 23 settembre 2026**, il divieto di svolgere l'attività lavorativa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, **limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO" e più specificatamente sul sito <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldolavoro/>**;
- l'Ordinanza prevede che il divieto di cui al precedente punto non trovi applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano adottate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008;
- l'Ordinanza prescrive che in tutte le lavorazioni all'aperto (ad esempio attività logistiche svolte nei piazzali, baie di carico e scarico) e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, sia raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" ed altresì il ricorso a tecnologie innovative per la valutazione del rischio relativo alle condizioni meteorologiche (ad esempio termo-igrometro con tecnologia bluetooth nel singolo cantiere per l'identificazione dell'indice "humidex" locale);

Vista la raccomandazione ai Comuni riportata dall'ordinanza G.C. n. 484 del 09/06/2026 con la quale la Regione Lombardia demanda agli Enti Locali di valutare l'opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche;

Ritenuto che le condizioni atmosferiche attuali concretizzino ad oggi un reale pericolo di danno per i lavoratori dei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento giuridico;

Ritenuto pertanto disporre opportuna deroga per le sole attività appartenenti alle categorie indicate dall'ordinanza G.R. 484 del 09/06/2026 e riconducibili alle attività temporanee definite dal vigente Piano di

Zonizzazione Acustica Comunale quali “Cantieri edili, stradali o assimilabili” di cui alla tabella 6.2 del Regolamento Acustico Comunale, estendendo il limite assoluto di immissione pari a 85 dB(A) dalle ore 6:30 alle ore 8:00 nei giorni feriali limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO” e, più specificatamente, sul sito <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldolavoro>;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per poter assumere il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Viste le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di edilizia privata ed urbanistica;

Visto l'art.6.2 del Regolamento Acustico Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

la deroga per le sole attività appartenenti alle categorie indicate dall'ordinanza G.R. 484 del 09/06/2026 e riconducibili alle attività temporanee definite dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica Comunale quali “Cantieri edili, stradali o assimilabili” di cui alla tabella 6.2 del Regolamento Acustico Comunale, con estensione del limite assoluto di immissione pari a 85 dB(A) dalle ore 6:30 alle ore 8:00 nei giorni feriali limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO” e, più specificatamente, sul sito <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldolavoro>;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art.3, 4° comma, Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (L. n°1034/71) entro 60 giorni dalla data di notifica della presente, oppure in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente (D.P.R. n°1199/71);
- che in caso di inottemperanza, sarà disposta la Denuncia Penale ai sensi dell'ex art.650 del C.P., salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che l'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di prestare la necessaria collaborazione, per quanto di loro competenza, al fine di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza;
- ai sensi della L.241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è individuato nella figura del responsabile del settore tecnico Ing. Florindo Lanfredi (tel. 0376.623044);

DISPONE

- la trasmissione della presente
 - All'Ufficio di Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico di codesto Ente;
 - Alla Prefettura di Mantova, a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.prefmn@pec.interno.it

- Al Comando Carabinieri di San Benedetto Po, a mezzo pec all'indirizzo: tmn23280@pec.carabinieri.it;
- All'ATS: protocollo@pec.ats-valpadana.it;
- All'ARPA: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it.

Il Sindaco
LASAGNA ROBERTO

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge